

GDI CODERA RATTI-DONGO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "CODERA RATTI-DONGO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B157173B0F]

CHIARIMENTI VIII TRANCHE

DOMANDA 35

Oggetto: Richiesta di chiarimento

DOMANDA 35.2

Richiesta di chiarimento con riguardo all'art. 10.4 del disciplinare.

L'art. 10.4 del disciplinare stabilisce che "tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o in lingua inglese; in tal ultimo deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione".

Si chiede la cortesia di chiarire se i documenti formati originariamente in lingua straniera diversa dall'inglese possano essere tradotti direttamente in italiano, mediante traduzione giurata, ovvero se debbano essere tradotti in inglese e poi in italiano con conseguente produzione di entrambe le traduzioni oltre che del documento originario.

RISPOSTA 35.2

I documenti possono essere tradotti direttamente in italiano, mediante traduzione giurata.

DOMANDA 35.3

Richiesta di chiarimento con riguardo alle Premesse, punto 1.1, lett. b), e al punto 12.3.1 "Dichiarazioni integrative del Disciplinare" e al documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Il punto 1.1, lett. b), delle Premesse del Disciplinare prevede che, ai fini della partecipazione alla procedura, sia indispensabile "per l'operatore economico transfrontaliero, [avere] un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS"

Il punto 12.3.1 "Dichiarazioni integrative" prevede altresì che "il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui: [...] indica i seguenti dati: [...] indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica".

Il punto 5. "Posta elettronica certificata (PEC)" del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" stabilisce quanto segue:

"La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Si ricorda che l'Art. 16 del D.L. 185/2008, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" introduce per gli operatori economici l'obbligo di dotarsi di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1 Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato".

Nulla viene precisato con riguardo alla necessità per gli operatori stranieri di indicare un indirizzo PEC. Nel documento "Suppliers registration procedure_august 2020", reperibile sul sito internet di Sintel, viene infine precisato che "Sintel platform uses a certified email system called "PEC" (Posta Elettronica Certificata). A PEC address provides legal value; it is therefore highly recommended that the Legal Representative or the Company attorney provide a certified email when registering to Sintel. We invite

you to consult this official list of PEC providers, provided by Agenzia per l'Italia Digitale - Agency for Digital Italy (AgID) which is the technical agency of the Presidency of the Council of Ministers;”.

Si chiede se, qualora per un’impresa straniera non sia possibile ottenere un “indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS” nel proprio paese di origine, essa possa utilizzare ed indicare ai fini della partecipazione alla procedura un “indirizzo di posta elettronica” ovvero un indirizzo PEC acquisito da un gestore PEC italiano dall’impresa stessa o dal rappresentante legale della medesima impresa.

RISPOSTA 35.3

Si conferma la necessità di dotarsi di indirizzo PEC acquisito da un gestore PEC italiano; la PEC dovrà essere intestata all’operatore economico partecipante, da intendersi come capogruppo nel caso di un eventuale RTI.

DOMANDA 35.4

Richiesta di chiarimento con riguardo all’art. 13.1, lettera d), del disciplinare

L’art. 13.1, lettera d) del disciplinare prevede che i concorrenti debbano inserire nell’offerta tecnica un “Progetto di manutenzione recante le modalità organizzative e gli standard assicurati per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’Impianto” e che “il Progetto dovrà essere conforme almeno alle condizioni e prescrizioni minime previste dall’Allegato 4”.

Il successivo art. 14.6 precisa che “Il Progetto di manutenzione, recante le modalità organizzative e gli standard assicurati per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’Impianto, dovrà essere conforme almeno alle condizioni e prescrizioni ed interventi minimi previste dall’Allegato 4”.

Al fine di poter predisporre il PFTE degli interventi obbligatori e il PEF, si chiedono chiarimenti in ordine allo stato delle opere e degli impianti, ulteriori rispetto alle informazioni contenute nell’allegato 3 Relazione tecnica amministrativa e nel Rapporto di fine concessione, ed in particolare si chiede di poter acquisire la seguente documentazione e i seguenti chiarimenti:

1) Riferimento: Diga Moledana e diga Reggea:

- le ultime due Relazioni asseverate disponibili (sul comportamento e lo stato di sicurezza delle opere), redatte e sottoscritte dall’ingegnere responsabile e dal gestore, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Decreto MIT 14 maggio 2024, n. 94 “Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)” ovvero ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806;*
- Verbale di ispezione (ultimo anno), redatto dalla Direzione Generale Dighe ai sensi del Decreto MIT 14 maggio 2024 n° 91 - Art. 25 comma 3;*
- Documento preliminare alla rivalutazione sismica DPRS (ove disponibile) redatto ai sensi della Circ. D.G. Dighe 18 marzo 2019, n. 6660;*
- Eventuali lettere con prescrizioni e/o richieste formulate dalla DGD al concessionario uscente;*
- Copia del FCEM (Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione);*
- Copia del DPC (Documento di Protezione Civile) redatto ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014;*
- Copia dello studio per le “Piene artificiali per manovre degli organi di scarico” redatte ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806;*
- Copia dello studio per le “Piene artificiali per ipotetico collasso della diga” redatte ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806;*
- Rivalutazione idrologica ed idraulica dell’opera Circ. RID 6/04/2005 Prot./3199/UIDR (ove disponibile);*
- Studi sulla stabilità delle sponde (ove disponibili).*

2) Riferimento: opere di derivazione e restituzione

- *l'ultima Relazione asseverata delle opere di derivazione, redatta dal concessionario ai sensi dell'Art. 34 del Decreto MIT 14 maggio 2024, n. 94 ovvero ai sensi della Circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806;*
- *Relazione tecnica e fotografica relativa all'ultima ispezione interna della galleria di derivazione (ove disponibile);*
- *Relazione tecnica e fotografica relativa all'ultima ispezione del pozzo piezometrico ed organi di manovra (ove disponibile);*
- *Relazione tecnica e fotografica relativa all'ultima ispezione interna delle opere di scarico (ove disponibile).*

3) Riferimento: impianto di produzione

- *Analisi storica della "Producibilità" (ultimi venti anni);*
- *Registrazioni storiche dei seguenti parametri ambientali (rilevati presso la diga) (ultimi venti anni):*
 - a) *Temperatura minima/massima presso*
 - b) *Pioggia*
 - c) *Neve*
 - d) *Ghiaccio*
- *Principali KPIs tecnici del macchinario rotante:*
 - a) *Ore di funzionamento a partire dall'anno di installazione*
 - b) *Disponibilità / Indisponibilità (serie storica)*
 - c) *n° start / n° trip (serie storica)*
- *Disegni e schemi dei principali componenti di impianto elettrici:*
 - a) *trasformatore MT/AT,*
 - b) *trasformatori ausiliari*
 - c) *stazione elettrica / P&I*
- *I&C: architettura / tecnologia / software;*
- *Sistemi di monitoraggio (ove presenti). Solo a titolo di esempio: monitoraggio vibrazioni, Kelman TAPTRANS monitoraggio oli trasformatori;*
- *HSE:*
 - a) *Piano di implementazione HSE (ove disponibile);*
 - b) *Principali KPIs ambientali.*

In alternativa all'acquisizione della documentazione citata, si chiede cortesemente di fornire le informazioni equivalenti a quelle contenute nei documenti sopra indicati.

Si precisa che dette informazioni non sono direttamente acquisibili nell'ambito del sopralluogo in relazione alla mera presa visione dei luoghi e delle opere.

La richiesta di chiarimenti è formulata anche nell'interesse pubblico e a salvaguardia dei principi di concorrenza e par condicio fra i concorrenti.

RISPOSTA 35.4

Per quanto riguarda il punto 1) si rinvia ai contenuti della risposta n. 8.

Per quanto riguarda il punto 2) con riferimento alle opere di derivazione, circa l'attuazione dei contenuti del DM 14 maggio 2024 n. 94, pubblicata sulla GU del 5 luglio 2024, si rimanda ai contenuti del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:

https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_comunicazioni/_in_evidenza/OpereDerivazione_DocumentiTecnicoAmministrativi

Si rileva che al momento di pubblicazione del bando, il D.M. 94/2024 non era stato ancora emanato.

Per quanto riguarda il punto 3) la producibilità è desumibile dal rapporto di fine concessione; i parametri ambientali sono resi disponibili da altri enti che per compiti d'istituto li rendono disponibili a terzi; le restanti informazioni di cui al punto 3), ove rese disponibili dall'ex concessionario, sono state pubblicate con la documentazione di gara.

DOMANDA 35.5

Richiesta di proroga del termine per la presentazione dell'offerta

Considerato che le informazioni oggetto della richiesta di chiarimenti n. 3 necessitano di un attento esame da parte dei concorrenti e che le stesse, come l'effettuazione delle analisi oggetto della richiesta n. 4, si chiede di disporre una proroga di almeno 120 gg naturali e consecutivi del termine di scadenza per la sottomissione dell'offerta oggi fissato al 18 ottobre 2024.

La richiesta di proroga è formulata anche nell'interesse pubblico e a salvaguardia dei principi di concorrenza e par condicio fra i concorrenti.

RISPOSTA 35.5

Si rinvia alla risposta n.22.

DOMANDA 36

Oggetto: verifica di sussistenza dei requisiti

Con riferimento alle attività di verifica del RUP di cui all'art. 17 del Disciplinare di Gara - relative alla verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione oggetto delle autodichiarazioni presentate congiuntamente all'istanza di partecipazione - si chiede conferma che la documentazione da inviare al RUP nel termine di 30 giorni, prorogabile di ulteriori 15, sia TUTTA la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'Allegato 1 C Modello di dichiarazione possesso dei requisiti. Grazie.

RISPOSTA 36

Il RUP procede alla verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 17, lett. D), punto 11-d) accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), riservandosi di richiedere al concorrente, tramite la piattaforma Sintel, i documenti necessari alla verifica, ove non presenti nel fascicolo.